

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 05.11.2001**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL "SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE ALL'INFANZIA"**

L'Assessore ai Servizi Educativi/Formativi svolge la seguente relazione:

Signori Consiglieri,

in questi ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni socio-economici che hanno inciso sensibilmente sulla realtà familiare. E' così che le esigenze di servizi rivolti alle famiglie si sono diversificate e ampliate, e richiedono oggi interventi che rispondano in modo più efficace e flessibile alle nuove necessità. E' qui sufficiente richiamare sinteticamente alcuni di questi fenomeni:

1. la presenza sempre meno diffusa di famiglie "allargate", caratterizzate cioè dalla convivenza di più generazioni;
2. la tendenza ad avvicinare la residenza al posto di lavoro, così che spesso le giovani famiglie non possono come nel passato agevolmente giovare dell'aiuto di famigliari e parenti per l'assistenza ai loro figli;
3. le sempre minori disponibilità dei nonni a svolgere a riguardo un ruolo centrale;
4. l'aumentato impegno della donna nel mercato del lavoro, con ruoli e compiti sempre più complessi;
5. il crescente numero di famiglie monoparentali;
6. l'immigrazione di famiglie con minori.

Fino a qualche anno fa, come forme di assistenza all'infanzia, esistevano solo gli asili nido comunali; oggi l'offerta si è ampliata con la nascita di micro-nidi e servizi di baby-sitting che hanno apportato un prezioso contributo all'ampliamento dei servizi a sostegno della prima infanzia. Pur tuttavia sono ancora fortemente sentite sia l'esigenza di incrementare l'offerta di servizi educativi per i bimbi di 0-3 anni sia la necessità di rinnovare le formule gestionali per adeguarle ai mutati bisogni delle famiglie.

Per questo l'Amministrazione Comunale, considerata la necessità di ampliare e diversificare i servizi di assistenza ed educazione all'infanzia e valutate le iniziative già sperimentate e avviate presso altre Amministrazioni, ha ritenuto di poter prendere a modello e di proporre alle famiglie scledensi l'esperienza, prima austriaca e poi altoatesina, delle "Tagesmutter" ("Mamme di giorno"). Essa del resto rispetta pienamente il principio che attribuisce al servizio di assistenza alla prima infanzia una funzione educativa e nel contempo assicura alla famiglia il ruolo di attore principale del processo educativo.

Si propone pertanto di sperimentare un prototipo innovativo di servizio socio-educativo all'infanzia in funzione di estendere la rete delle opportunità educative rivolte alla fascia di età 0-3 anni e di configurare nuove forme di collaborazione tra l'Ente Locale ed il privato.

Nella fase sperimentale verrà adottata la metodologia di una attenta analisi, iniziale ed in itinere, di tutte le variabili in gioco, ma soprattutto di quelle variabili significative che dovranno rendere il "servizio educativo domiciliare all'infanzia" una opportunità concreta e reale, capace di rispondere alle nuove esigenze delle famiglie.

Il servizio partirà quindi come una opportunità pensata per i più piccoli e nel segno della sussidiarietà verso le coppie di genitori che possono rientrare nel mondo del lavoro, affidando a persone esperte e qualificate la cura dei propri bambini. Data la specificità e particolarità del servizio, si intende coordinarlo e organizzarlo mediante:

- il programma annuale di educazione domiciliare all'infanzia;
- l'istituzione di un Albo degli affidatari;
- la regolarizzazione del rapporto tra affidante (famiglia) e affidatario (chi svolge il servizio);
- la effettuazione di corsi di formazione e di stages per gli affidatari;
- la partecipazione ed i sostegni economici del Comune.

Le caratteristiche generali del progetto verranno dettagliate e regolamentate dalla Giunta Comunale con l'approvazione del programma annuale del "Servizio Educativo Domiciliare all'Infanzia" e andranno a precisare che il servizio:

- verrà costantemente seguito dal Comune nelle varie fasi: pubblicizzazione, organizzazione, mediazione tra famiglie ed educatrici, controllo e verifica, assistenza tecnica/amministrativa, formazione e aggiornamento professionale del personale;
- è rivolto alle famiglie che durante la giornata lavorativa hanno necessità di affidare ad operatrici i loro bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni;
- può essere svolto presso l'abitazione dell'affidante (famiglia) o dell'affidatario (persona che svolge il servizio) purchè i locali rispettino determinati parametri;
- verrà svolto da personale qualificato ed accreditato dall'Amministrazione comunale;
- potrà maggiormente rispondere a particolari esigenze dell'utenza (servizio personalizzato) ed offrire più flessibilità negli orari.

Premesso quanto sopra e tenuto presente che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente 2^a - Servizi culturali/sport/tempo libero – nella seduta del 17 ottobre 2001, si propone l'approvazione del Regolamento per l'istituzione del "Servizio Educativo Domiciliare all'Infanzia" composto di n. 8 articoli e più precisamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti....., espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento per la istituzione del "SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE ALL'INFANZIA", composto di n. 8 articoli , che allegato sub A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione;



COMUNE DI SCHIO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DEL

"SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE ALL'INFANZIA"

DIREZIONE GENERALE – SERVIZI EDUCAZIONALI

Art. 1) ISTITUZIONE DEL SERVIZIO:

1. Il Comune istituisce, come aiuto e sostegno alla famiglia, il "Servizio educativo domiciliare all'infanzia" allo scopo di ampliare gli interventi in favore dei bambini, residenti e/o domiciliati sul proprio territorio, di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. Il Servizio sarà attuato con criteri e modalità d'intervento ispirati a fini educativi.
3. Il Servizio è svolto da idonei soggetti affidatari scelti dall'utenza nell'ambito di un Albo comunale e con rapporto fiduciario fra le parti nelle forme dell'affido diurno.

Art. 2) PROGRAMMA ANNUALE DEL SERVIZIO

1. Al fine di attivare il Servizio, la Giunta comunale approva il Programma annuale con i seguenti contenuti:

- progetto educativo cui gli affidatari sono tenuti a riferirsi;
- piano dei controlli e delle verifiche dell'attività;
- piano dei costi.

Art. 3) ALBO DEGLI EDUCATORI AFFIDATARI

1. Possono svolgere la funzione di educatori affidatari, i soggetti iscritti nell'apposito Albo comunale istituito dalla Giunta sulla base di titoli e requisiti definiti nel Bando annuale di selezione.
2. La Giunta stabilisce il numero massimo di affidatari che possono essere iscritti all'Albo, in relazione alle necessità del servizio e avuto riguardo alle disponibilità del Bilancio comunale.

Art. 4) RAPPORTI FRA GENITORI AFFIDANTI ED EDUCATORI AFFIDATARI

1. Spetta ai genitori affidanti scegliere, su base fiduciaria, l'educatore affidatario. La valutazione del contesto ambientale nel quale opererà l'affidatario resta nella responsabilità degli affidanti cui compete altresì la sottoscrizione del contratto di affido diurno.

Art. 5) CORSI DI FORMAZIONE E STAGES

1. Pena la cancellazione dall'Albo comunale, gli iscritti sono tenuti alla frequenza di corsi di formazione e stages presso gli Asili Nido dell'Ente con cadenza e modalità stabilite dal Programma annuale del servizio domiciliare all'Infanzia.

Art. 6) PARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. Il Comune può partecipare economicamente alla spesa sostenuta dai genitori affidanti per gli affidi diurni con aiuti determinati secondo i seguenti criteri:
 - in rapporto al numero di bambini complessivamente seguiti dall'affidatario, nonchè al costo sostenuto dagli affidanti desunto dal contratto sottoscritto fra affidante e affidatario;
 - in relazione all'iscrizione dell'affidatario all'Albo comunale e solo se l'attività è conforme al progetto educativo approvato dalla Giunta;
 - in rapporto agli stanziamenti di Bilancio all'uopo annualmente previsti.
2. La partecipazione economica è erogata esclusivamente ai genitori affidanti.

Art. 7) SOSTEGNI ECONOMICI

1. La Giunta potrà accordare sostegni economici agevolati agli affidanti che si trovano in

particolari situazioni reddituali e sociali, documentati dagli stessi o sulla base della certificazione ISEE rilasciata dalla competente autorità.

Art.8) PUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. I contenuti del presente Regolamento e le opportunità dal medesimo offerte sono portate a

conoscenza della cittadinanza mediante:

- consegna di una copia ai Genitori all'atto della denuncia della nascita dei figli presso lo sportello anagrafico del Comune;
- inserimento nella pagina INTERNET del Comune di Schio.